

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Bonaccorsi, giudice, responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Myranna Mosti, avvocato Cdi di Milano, Severino Mign, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Ratione, avvocati Cdi di Torino

Inquadramento e nuovi profili professionali

risponde l'avv. BRUNO AGUZZIA

attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni, di essere sottoposto, a domanda, previa valutazione del consiglio di amministrazione, a una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

Il comma ottavo è stato già attuato con l'identificazione dei profili professionali e con l'individuazione da parte della Commissione paritetica dei criteri d'inquadramento; i relativi

inquadramenti dovrebbero già essere stati effettuati presso le amministrazioni.

Il comma nono è invece in corso di attuazione nella G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, sono stati pubblicati i decreti del presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di tutte le amministrazioni dello Stato in carica a ognuno di essi, è stato inserito

un avviso con il quale si informano i dipendenti - i quali intendano chiedere, in ragione delle mansioni svolte per un periodo non inferiore a cinque anni, l'inquadramento in un profilo professionale diverso purché iscritto alla stessa qualifica funzionale di appartenenza - che devono presentare una apposita istanza, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. È allegato anche un fascicolo di domanda

Prima di rispondere ad questo dei lettori (entro quale data deve essere posseduto il requisito dell'effettivo svolgimento quinquennale delle mansioni di un profilo diverso da quello di inquadramento), occorre chiarire un punto

Come ha avuto modo di precisare la circolare 21 novembre 1990 del dipartimento per la funzione pubblica e il parere del Consiglio di Stato, sezione I, n. 1915/89, l'inquadramento previsto dall'articolo 4 della legge 312/80 è articolato in diverse fasi: la prima, provvisoria, da effettuarsi sulla base di meriti ottenuti in corrispondenza senza alcuna considerazione delle mansioni effettivamente svolte, la seconda, definitiva, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni con quelle alla qualifica richiesta al contenuto dei profili professionali, la terza, eventuale, di passaggio orizzontale da un profilo all'altro della stessa qualifica, la quarta, eventuale, di passaggio verticale da una qualifica a un'altra. Mentre la terza fase comporta la conservazione dell'identica decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento definitivo operato in base al comma ottavo e prescinde dalla vacanza di posti di organico, la quarta, invece, ha una decorrenza dalla data dell'attribuzione della nuova e superiore qualifica (conseguita a seguito del superamento di un esame d'idoneità) ed è subordinata alla vacanza del posto: nel senso che viene formata una graduatoria e il reinsediamento viene effettuato nel tempo sino a esaurimento del numero degli idonei.

Ciò consente di rispondere ai lettori che il requisito dell'esercizio effettivo quinquennale delle mansioni di un profilo diverso da quello in cui un dipendente si è inserito, richiesto ai fini del reinquadramento appunto nel nuovo profilo professionale, può essere conseguito anche in data successiva all'entrata in vigore della legge 312/80 (purché entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda) La norma (e le note esplicative) non contiene, invece, l'ulteriore requisito dell'attribuzione dello svolgimento di mansioni di diverso profilo: il che significa che è data facoltà al dipendente di transitare in altro profilo della stessa qualifica anche se il quinquennio di effettivo svolgimento delle relative mansioni risale a tempi pregressi, anche perché, per tale reinsediamento, è previsto il soprannumero

Cassa integrazione e calcolo delle 260 settimane

Non mi è chiara la possibilità di scelta delle 260 settimane per fare un conteggio approssimativo su quanto verrà a prendere di pensione. Pertanto vorrei porre alcuni quesiti

1) È vero che è obbligatorio il conteggio sugli ultimi cinque anni, come dice l'Inps da me interpellato?

2) Corrisponde a verità l'informazione dell'Inps quando dice che qualora un lavoratore fosse stato in cassa integrazione negli ultimi anni (esempio, cinque anni) per il conteggio sulla liquidazione pensionistica si prendono i cinque anni precedenti?

3) Dalla tabella riportata a parte, si ricavano gli stipendi da me percepiti correlati con il coefficiente di rivalutazione e appare evidente che per la scelta del conteggio delle pensioni andrebbero presi in considerazione gli anni 1981, 1982, 1983 più gli ultimi due anni, 1989, 1990. È quindi possibile fare tale scelta oppure è l'Inps a decidere?

Giancarlo Palù
Magliana Veneto (Treviso)

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Statali: a quando le disposizioni per una legge da dieci anni?

La signora Paola Serpierti, segretario provinciale del Sulpi (Sindacato unitario lavoratori pubblica istruzione del ministero della Pubblica Istruzione) ha inviato al direttore de l'Unità, Renzo Foa, copia di una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio di Stato Nella lettera al direttore dell'Unità si precisa che «con circolare pubblicata sulla G.U. del 29-11-90 n. 279 il ministro della Funzione pubblica ha riportato il parere del Consiglio di Stato - sez. I - il quale si è espresso negativamente sul ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato da un impiegato del ministero della Pubblica Istruzione, avverso il mancato inquadramento al livello superiore, in sede di applicazione dell'art. 4, comma VIII, della legge 11-7-80 n. 312.

mentì a non finire per confutare l'idea che vorrebbe l'avanzamento di livello del personale apicale dei ministri.

È impressionante la profusione di scienza per assecondare una tesi preconcisa, quella dell'Amministrazione, che, avendo accontentato il personale dell'ex carriera gliativa, del restante non gliene importa.

Secondo il parere di codesto consesso il collocamento al settimo livello del personale apicale delle ex carriere di concetto, voluto dall'art. 4 - commi I e VI - della legge 11-7-1980 n. 312, unitamente al personale direttivo con la qualifica di consigliere, sarebbe stata cosa puramente casuale, una svista, insomma, un non senso. Certamente questo criterio di interpretazione di una norma di legge è davvero inusitato. Non credo che esistano dei precedenti nella storia della giurisprudenza.

Nella lettera aperta che il segretario del Sulpi ci ha inviata con preghiera di pubblicazione vengono criticate e contestate le argomentazioni usate dal Consiglio di Stato utili quale parere al ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Il ricorso riguarda l'applicazione dell'VIII comma dell'articolo 4 della legge 312/80 che prevede il passaggio al livello superiore per il personale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge riferita.

Occorre dire che questa disposizione di legge è inapplicata non solo per categorie apicali, concetto e direttiva, ma per tutti gli statali andati in pensione successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni legislative. Questa è una mancanza da parte dello Stato che sta producendo ritardi e contenzioso per il riconoscimento di un diritto già sancito dalla legge.

È indispensabile quindi, che i ministri del Tesoro e della Funzione pubblica impartiscano le disposizioni applicative di una legge entrata in vigore dieci anni addietro e che danna anche tutti coloro che sono andati successivamente in pensione.

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare

Ho un nucleo familiare composto da tre persone, compreso il sottoscritto. Sono pensionato Inps, mia moglie ha alcuni ricavi da terreni ed un piccolo fabbricato e mia figlia Teresa è studentessa con sedici anni di età.

Unendo i redditi del due coniugi, abbiamo nel complesso 28 milioni di lire. Chiedo se abbiamo diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Giancarlo Nisani
Roma

La risposta è positiva. Infatti, fino a 28.500.000 lire annue si ha diritto all'assegno per il nucleo familiare anche se di sole 20.000 lire al mese. Ciò in quanto il nucleo è composto da tre persone. Se ci fosse stata una persona in più, l'assegno sarebbe stato più pingue.

La reversibilità non è integrata al minimo (60% sui versamenti effettuati)

Sono pensionato Inps al minimo, categoria artigiani E, mi ha mia moglie che aveva anche una pensione minima Inps. Ho chiesto la pensione di reversibilità e con mia meraviglia mi sono visto assegnare la modesta somma di lire 57.654 lorde mensili. Perché questa incredibile decurtazione rispetto alla pensione al minimo di mia moglie?

Adriano Marini
Roma

Va considerato che la legge 638 del 1983 ha stabilito che di integrazione al minimo il pensionato possa averne solo una. Siccome di questa integrazione già usufruisce sulla pensione di vecchiaia, gli uffici Inps hanno liquidato la seconda pensione - quella di reversibilità - solo sulla base dei contributi effettivamente versati dalla moglie assegnando pensione di reversibilità nella misura del 60%. La moglie avrebbe avuto diritto se non fosse stata concessa a suo tempo l'integrazione al minimo, a una pensione di lire 96.100.

Caro direttore, scrivo come delegati sindacali Cgil della Sovrintendenza archeologica per il Lazio. A pagina 7 del S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 è stato pubblicato lo schema di domanda che dà la possibilità agli impiegati statali di chiedere di essere inquadrate, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta, in un profilo diverso da quello in cui sono stati inquadrati, in applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312. Unico requisito: avere espletato mansioni diverse per un periodo non inferiore a cinque anni e documentarlo con atti certi della Pubblica Amministrazione. Non è chiaro (anche perché la legge viene applicata dopo quasi 11 anni!), entro quale data deve essere posseduto tale requisito. Come mai non è stato specificato che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e non il previsto, per esempio, in tutti i bandi di concorso, e norma dell'articolo 2 del Dpr 10 gennaio 1957 n. 37. C'è qualche aspetto di diritto amministrativo che vuole rispondere? Ci aiuterebbe moltissimo nel nostro compito di tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori.

Giuseppe Catalano e Biagio Minanti, Roma

Il comma ottavo dell'articolo 4 della legge 312/80 prescrive l'inquadramento del personale statale, le cui attribuzioni, in base alla qualifica risultata, corrispondono a quelle risultanti per le nuove qualifiche dei profili professionali di cui al precedente articolo 3, nelle quali medesime, anche in soprannumero.

Il comma nono dello stesso articolo prevede la possibilità per i dipendenti che abbiano svolto effettivamente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica risultata secondo il vecchio ordinamento, di essere inquadrati, a domanda, previa parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni svolte.

Il comma decimo, infine, consente al personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le

Condannata società editrice, 13 licenziamenti annullati
Comportamento antisindacale

Il pretore del lavoro di Roma, dott. Clampi, ha condannato per comportamento antisindacale la società Armando Curcio Editore - il cui maggiore azionista è il dott. Mario Schimberni, già commissario dell'ente Ferrovie dello Stato e presidente della Montedison, annullando i licenziamenti intimati a tredici dipendenti, e ordinando la loro reintegrazione nel posto di lavoro con il consequenziale pagamento delle retribuzioni maturate e maturande.

Il ricorso, ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, promosso dalle federazioni sindacali di Roma del settore grafico-editoriale Cgil-Cisl-Uil scaturiva dalla circostanza che la società Curcio aveva, improvvisamente ed inspettamente, intimato i licenziamenti a tredici impiegati, senza consultare preventivamente né la rappresentanza sindacale aziendale né il sindacato territoriale nonostante che questi licenziamenti fossero motivati dall'esigenza di dover dar luogo ad una ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

Il pretore ha ritenuto questo comportamento

antisindacale in quanto non solo era stata violata una specifica norma contrattuale (art. 4, parte 1ª, norme generali del contratto collettivo di categoria) che prevede un preventivo esame con le r.s.a. allorché si dia attuazione a procedimenti o sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che abbiano incidenza sulla qualificazione professionale e sui livelli di occupazione, ma erano anche stati disattesi gli obblighi di correttezza e di buona fede che devono intercorrere tra le parti, tenendo presente che precedentemente - e nei pregressi periodi di crisi - la società Armando Curcio Editore aveva sollecitato ed ottenuto la fattiva collaborazione delle organizzazioni sindacali per il superamento della crisi stessa.

Questo provvedimento giudiziario è pienamente da condividere poiché - al di là della singola fattispecie - da esso si evince che le organizzazioni sindacali non possono essere escluse nel caso in cui si apportano sostanziali modifiche o innovazioni nel processo produttivo aziendale, soprattutto allorché questo ha rilevanza sui livelli occupazionali.

La risposta dell'Inps corrisponde sostanzialmente alla procedura che l'Istituto adotta. Ciò ovviamente, se gli ultimi cinque anni sono stati tutti di cassa integrazione guadagni. Se invece nel corso di ogni anno di cassa integrazione vi sono stati periodi di lavoro retribuito, la retribuzione media di quell'anno solare è considerata per tutta l'anno con la retribuzione media settimanale percepita nel periodo di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore abbia maturato la pensione nel 1990 essendo però da 260 settimane in cassa integrazione, l'Inps calcola la pensione con riferimento alle retribuzioni percepite nelle precedenti 260 settimane (1981, 1982, 1983, 1984, 1985) maggiorate con i coefficienti annuali riferiti alle variazioni dell'indice costo-vita nel frattempo intervenuti e che gli occupati dovrebbero avere effettivamente acquisito attraverso indennità di contingenza e rinnovi contrattuali.

CROCIERA DI FERRAGOSTO

con la m/n Taras Schevchenko

dal 6 al 16 agosto '91

PROGRAMMA

6 agosto - martedì
Genova

7 agosto - mercoledì
Napoli

8 agosto - giovedì
Palermo

9 agosto - venerdì
Catania

10 agosto - sabato
Messina

11 agosto - domenica
Siracusa

12 agosto - lunedì
Lecce

13 agosto - martedì
Bari

14 agosto - mercoledì
Palermo di Maiorca

15 agosto - giovedì
Genova

GENOVA - CADICE (Siviglia) - LISBONA - MALAGA (Granada) - ALICANTE - PALMA DI MAIORCA - GENOVA

La m/n Taras Schevchenko della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani. Tutte le cabine sono esterne (obio o sinistra) con lavabo, telefono, riscaldamento ed aria condizionata regolabile. La nave dispone inoltre di stabilizzatori antisaltello ed equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione. Caratteristiche principali: stazza lorda 20.000 tonnellate; anno di costruzione 1986; ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988; lunghezza m. 174; velocità nodi 20; 700 passeggeri; 3 ristoranti; 6 bar; sala feste; night club; nastrocino; 3 piscine (di cui una coperta); sauna; cinema; negozi; panificio; per signora e uomo; telesele (via satellite) 0881-1400266; sigla telegrafica UKSA.

VITA DI BORDO
La crociera offre molteplici possibilità di svago: in ogni momento della giornata potete scegliere di partecipare ad un gioco, di assistere ad un intrattenimento o di abbronzarvi al sole su una comoda sdraio. Tutte le strutture sono a Vostra disposizione: dalle piscine, alla sala lettura, alla sauna, ecc. Per le serate la nave è spone di Sala feste e Night Club.

VITTO A BORDO (A table d'hôte)
Prima colazione - Succhi di frutta - Saturni - Pommes - Uova - Yogurt - Marmellata - Burro - Miele - Brucchi - Tè - Caffè - Cioccolato - Lattine
Seconda colazione - Antipasti - Consommé - Fontache - Carne o pollo - Insalata - Frutta fresca o cotta - Vino in caraffa
Ore 16.30 (in navigazione) - Tè - Biscotti - Pasticciera
Pranzo - Zuppa o minestrina - Piatto di mezzo - Carne o pollo o pesce - Verdura o insalata - Pommes - Gelato o dolce - Frutta fresca o cotta - Vino in caraffa
Ore 23.30 (in navigazione) - Spuntino di mezzanotte
MENÙ DIETETICO

Spese iscrizione comprendenti Tasse Imbarco / Sbarco 100.000

Usa singoli: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota.

Usa tripli: possibilità di utilizzare alcune cabine quaduple come triple (escluse le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.

Regazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabina o 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.

* Possibilità di utilizzare 3º letto nel salottino della categoria C pagando il 50% della quota.

Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C, sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a m. 1,50 ed inferiori ai 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.

Le quote di partecipazione comprendono:

- Il posto a bordo nel tipo di cabina prescelta
- La pensione completa per l'intera durata della crociera (11 giorni/10 pernottamenti), incluso vino in caraffa
- Assistenza di personale specializzato
- Possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi e intrattenimenti di bordo
- Pollizza assistenza medica

Le quote di partecipazione non comprendono:

- Viste ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo
- Qualsiasi servizio non indicato in programma

Documenti:
Per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità validi, i signori passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, n. del documento valido data e luogo del rilascio.

Velutà a bordo:
Lire Italiane

MILANO - Viale Fulvio Testi 75 - Tel. (02) 64.40.361
ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel. (06) 44.490.345

Informazioni anche presso le Federazioni del Pds